

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1217-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(V. Stampato Camera n. 2027)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° marzo 1985*

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattato per la protezione del simbolo olimpico, adottato da una conferenza diplomatica *ad hoc* tenutasi a Nairobi sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, trae origine dalla conferenza diplomatica per la revisione della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che tenne la sua prima sessione a Ginevra nel gennaio-febbraio 1980.

Nel progetto di revisione di tale Convenzione era stata predisposta una clausola intesa, appunto, a tutelare il simbolo olimpico a beneficio del Comitato olimpico internazionale, affinché quest'ultimo potesse avvalersi degli introiti finanziari che ne derivano per

dedicarli soprattutto all'aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

Essendosi constatato, peraltro, che tale revisione si sarebbe trascinata per le lunghe, si è ritenuto opportuno ricorrere ad un trattato a sè stante e l'Italia, conscia dell'opportunità che si venisse incontro ad una aspirazione legittima dei Paesi in via di sviluppo, appoggiò molto fermamente il progetto in sede CEE, ottenendo che i Paesi comunitari si pronunciassero a favore dell'idea di tale trattato.

La Commissione affari esteri unanime raccomanda, pertanto, all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

SPITELLA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico, adottato a Nairobi il 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia a Ginevra il 15 giugno 1983.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 del trattato stesso.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.